



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Con ricorso del 19 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 16 maggio 2025) il ricorrente riferisce di avere subito, in data 20 gennaio 2025, il furto di un autoveicolo di proprietà di B*** ****, da lui detenuto in virtù di un contratto di *leasing* stipulato con l'intermediario finanziario e assicurato con una polizza emessa dall'impresa convenuta. Precisa di essere il contraente della detta polizza, di avere denunciato il furto del veicolo successivamente ritrovato gravemente danneggiato e che il perito incaricato dall'impresa aveva accertato un danno superiore al 90% del valore del veicolo.

Tanto premesso, espone che l'impresa aveva liquidato, in favore dell'intermediario finanziario concedente l'autoveicolo in *leasing*, un indennizzo di euro 22.975,39, calcolato detraendo il valore del "*relitto*" pari a euro 1.000,00 e l'importo integrale dell'IVA, pari a euro 5.067,22, nonché in proprio favore un indennizzo di euro 160,00 per il traino dello stesso veicolo. Il ricorrente osserva che l'impresa non aveva liquidato l'importo dell'IVA ritenendola interamente detraibile da parte dell'intermediario concedente e che, invece, tale costo era per lui effettivo e non recuperabile, essendo un locatario persona fisica. Riferisce, infine, che il concedente aveva poi dichiarato chiuso il sinistro, sicché la detrazione dei 1.000,00 euro e dell'IVA era venuta a gravare solo su di lui.



Il ricorrente con il ricorso formula le seguenti conclusioni:

*“l'Arbitro accerti l'erroneità della liquidazione effettuata da [l'impresa] in relazione al sinistro del 20/01/2025 sul veicolo B***** e, in particolare:*

- che l'esclusione integrale dell'IVA (euro 5.067,22), giustificata solo sulla base della posizione fiscale di B*** ***, abbia determinato un danno economico ingiustificato in mio danno, in quanto locatario persona fisica non detraente;*
- che la detrazione del valore del relitto (euro 1.000,00) dall'indennizzo, senza effettiva monetizzazione a favore del proprietario o del sottoscritto e a sinistro ormai chiuso da B*** ***, costituisca una decurtazione indebita del danno.*

Per l'effetto, chiedo di condannare [l'impresa] a corrispondermi euro 5.067,22 per IVA ed euro 1.000,00 per relitto, oltre interessi legali, e a impartire ogni opportuna indicazione in ordine alla corretta gestione di casi analoghi”.

Con le controdeduzioni l'impresa rileva preliminarmente che il proprietario del veicolo, nonché assicurato ex art. 1891 cod. civ., non è il ricorrente ma l'intermediario finanziario concedente lo stesso veicolo in *leasing*. Pertanto il ricorrente, non essendo proprietario del veicolo e non avendo sopportato spese di riparazione, non sarebbe il soggetto tenuto a detrarre l'IVA e il concedente, d'altro canto, non aveva formulato alcuna eccezione sul punto. Quanto al valore del relitto, l'impresa riferisce che, per puro spirito conciliativo, si era dimostrata disponibile a rivedere la propria posizione, ma il ricorrente non aveva mai dato prova della radiazione del veicolo dal PRA. Con le conclusioni l'impresa chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che il proprio interesse alla controversia è diretto, concreto e attuale poiché le poste contestate avrebbero determinato una liquidazione inferiore al dovuto. Sottolinea poi che l'intermediario finanziario, con lettera del 14 febbraio 2025, aveva intimato all'impresa di astenersi dal corrispondere l'indennizzo direttamente all'assicurato, aveva chiesto di liquidarlo a proprio favore e aveva domandato il riconoscimento integrale dell'IVA, ovvero il suo riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta in base alla recuperabilità fiscale del locatario. Riferisce di avere formalizzato la propria autodichiarazione fiscale in data 22 maggio 2025, attestando fra l'altro di non avere effettuato alcuna detrazione di IVA durante il pagamento dei canoni di *leasing*, e precisava che successivamente, in data 22 novembre 2025, il concedente aveva interrotto formalmente la prescrizione del diritto al rimborso integrale nei confronti dell'impresa.

Quanto alla decurtazione del valore del relitto per euro 1.000,00, il ricorrente osserva che le Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito C.G.A.) prevedono espressamente che, in caso di danno grave con riparazione antieconomica, l'impresa provveda a far valutare il valore del relitto tramite un'asta via *web* e che il valore così quantificato sia detratto dall'indennizzo, con facoltà del cliente di gestire in proprio il relitto ovvero di venderlo alla società che abbia formulato l'offerta più elevata durante l'asta. In proposito, osserva che l'impresa non aveva posto in essere la procedura prevista dal contratto e che la richiesta radiazione dal P.R.A. attiene alla gestione del veicolo esclusivamente da parte del proprietario, sicché ritiene non conforme a buona fede addossare al cliente-locatario le conseguenze negative della mancata produzione di un documento non ricompreso nella sua sfera di piena disponibilità.

In sede di repliche il ricorrente formula le seguenti domande:



- “1. accertare l’illegittimità della detrazione IVA di euro 5.067,22, applicata [dall’impresa] nella misura del 100%, per difetto di prova dei relativi presupposti concreti;*
- 2. accertare l’illegittimità della detrazione del relitto pari a euro 1.000,00, in assenza di prova dell’effettiva procedura di monetizzazione o di altro valido presupposto documentato;*
- 3. rideterminare il corretto ammontare dell’indennizzo senza le predette decurtazioni, ovvero senza quelle non adeguatamente provate;*
- 4. disporre che l’eventuale integrazione venga corrisposta all’avente diritto secondo vincolo, ferma la piena tutela della posizione del ricorrente e l’accertamento dell’erronea liquidazione operata dalla resistente;*
- 5. riconoscere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della liquidazione sino all’effettivo soddisfo;*
- 6. valutare la condotta della resistente alla luce dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza e leale esecuzione del contratto assicurativo”.*

Inoltre, chiede di invitare l’impresa a produrre:

- “la documentazione fiscale, contabile o interna posta a fondamento della voce “detraibilità IVA 100% – euro 5.067,22”, nonché ogni documento idoneo a dimostrare l’effettiva e concreta recuperabilità dell’IVA assunta quale fatto riduttivo dell’indennizzo”;*
- “la documentazione completa relativa alla gestione del relitto, ivi inclusi eventuale attivazione dell’asta web, offerte, aggiudicazione, ritiro, quietanza, pagamento e atti relativi alla radiazione al P.R.A., nonché le eventuali richieste indirizzate [al concedente] o ad altri soggetti competenti per la gestione del bene”.*

Nelle controrepliche l’impresa evidenzia preliminarmente che lo stesso ricorrente nella memoria di replica dava atto di non essere il beneficiario della prestazione assicurativa, e ne contestava quindi la legittimazione a presentare il ricorso davanti all’Arbitro. Nel merito, riscontra l’irrelevanza della dichiarazione tardiva del ricorrente allegata alle repliche in merito all’IVA, poiché in essa si fa riferimento ai canoni relativi al contratto di *leasing* pagati fino al momento del sinistro, e non all’IVA da pagare in via indennitaria per recuperare quanto già pagato al momento dell’acquisto ovvero comprare sul mercato un veicolo delle stesse caratteristiche tecniche rispetto a quello oggetto di furto. Precisa che l’intermediario finanziario concedente il veicolo, proprietario dello stesso, è legittimato a recuperare l’IVA ex artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Eccepisce, infine, la tardività del deposito di documenti con le repliche, non prevedendo l’art. 10 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il “Decreto”) la possibilità di depositare ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta con il ricorso e le controdeduzioni.

DIRITTO

Con il ricorso sottoposto alla decisione del Collegio il ricorrente contesta la quantificazione dell’indennizzo liquidato dall’impresa resistente in conseguenza del furto di un autoveicolo concesso in uso allo stesso ricorrente in virtù di un contratto di *leasing* finanziario stipulato con un intermediario. In particolare, osserva che l’impresa avrebbe liquidato, in favore dell’intermediario finanziario concedente l’autoveicolo in *leasing*, un indennizzo di euro 22.975,39, detraendo illegittimamente il valore del “*relitto*” pari a euro 1.000,00 e l’importo integrale dell’IVA, pari a euro 5.067,22. Il ricorrente chiede, pertanto, la liquidazione in



proprio favore della differenza tra quanto liquidato all'intermediario finanziario concedente il veicolo in *leasing* e quanto ritenuto dovuto.

L'impresa eccepisce preliminarmente che il proprietario del veicolo, nonché assicurato ex art. 1891 cod. civ. (*"Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta"*), è l'intermediario finanziario concedente lo stesso veicolo in *leasing*, per cui il ricorrente non risulterebbe legittimato a proporre il ricorso in questione.

L'eccezione dell'impresa resistente appare fondata.

Nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti e delle dichiarazioni delle parti, risulta che il ricorrente, in qualità di contraente locatario/utilizzatore del veicolo, ha aderito, pagandone il relativo premio, ad una polizza collettiva emessa dall'impresa a copertura del rischio di furto del veicolo concessogli in uso da un intermediario finanziario in esecuzione di un contratto di *leasing*.

È altresì incontestato che il proprietario del veicolo è l'intermediario finanziario concedente B**** ***, e non il ricorrente, e che lo stesso intermediario è il soggetto assicurato per effetto della polizza in questione.

In base alla Condizioni Generali di Assicurazione (Glossario) risulta, infatti, che per *"Assicurato"* si intende *"Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il contratto di finanziamento o leasing con il Contraente che ha aderito alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione"*. Per *"Beneficiario"* si intende la *"Persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal contratto"*.

L'art. 4 stabilisce espressamente che *"In caso di sinistri da Furto [...] con danno totale i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo [...]"* (l'art. 5 precisa poi che in caso di *"recupero del veicolo assicurato rubato o di parti di esso [...]"* il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso [...]).

Lo stesso intermediario risulta altresì beneficiario di un espresso vincolo esplicitato nella scheda di polizza o certificato di assicurazione alla polizza collettiva (*"Vincolo a favore di [intermediario finanziario]"*).

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto deve essere qualificato come assicurazione per conto altrui e che, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, cod. civ. *"I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo"*.

Sulla base di tale disposizione il contraente è legittimato, in astratto, a compiere gli atti negoziali che non potrebbero essere compiuti se non da lui personalmente (pagamento del premio, denuncia di sinistro, denuncia di aggravamento del rischio ex art. 1898 cod. civ.); non è invece legittimato a pretendere dall'impresa il pagamento dell'indennizzo, né a convenirlo in giudizio, se questo potere non gli sia conferito dall'assicurato (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2025, n. 16787; Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2017, n. 17447).

Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente-utilizzatore non è legittimato (o meglio, titolare del diritto) a far valere la pretesa risarcitoria avanzata con il ricorso, la quale deve considerarsi spettante solo al concedente l'autovettura (in quanto proprietario danneggiato nonché beneficiario dell'indennizzo secondo le C.G.A. e del vincolo secondo la scheda di polizza).



Né nel caso di specie ricorre la situazione del contraente che fa valere i diritti derivanti dal contratto con l'espresso consenso dell'assicurato, contemplata dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 1891 cod. civ. (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2018, n. 4923, che ha osservato – per quanto interessa in questa sede – come *“tale norma configuri un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri”*).

Non solo dalla documentazione allegata dal ricorrente non emerge alcuna prova circa un consenso espresso da parte dell'assicurato all'esercizio del diritto all'indennizzo derivante dal contratto, ma anzi è agli atti dichiarazione della società concedente di segno contrario: invero, risulta che l'intermediario finanziario concedente il veicolo, con lettera del 14 febbraio 2025, aveva intimato all'impresa di astenersi dal corrispondere l'indennizzo direttamente all'assicurato e aveva chiesto che lo stesso fosse rimesso a proprio favore.

Come accennato, la legittimazione attiva (*rectius*, titolarità attiva del rapporto controverso) dell'intermediario finanziario a pretendere l'indennizzo previsto dalla polizza è nel caso di specie rafforzata dalla menzionata clausola di vincolo a suo favore. Sul punto nella giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2026, n. 4946; Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2024, n. 11373) si è osservato che *“con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria (così Cass., Sez. U, 02/04/2007, n. 8095)”*.

La clausola di vincolo comporta che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente (cfr. sempre Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2026, n. 4946, cit.). Nel caso di specie il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del concedente del bene in *leasing* priva l'utilizzatore del veicolo della titolarità attiva del rapporto onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo.

Per completezza il Collegio osserva, infine, che il ricorrente in sede di repliche ha modificato le domande avanzate con il ricorso chiedendo, fra l'altro, una volta accertata l'illegittimità della quantificazione dell'indennizzo operata dall'impresa, di *“disporre che l'eventuale integrazione venga corrisposta all'avente diritto secondo vincolo”* (ossia all'intermediario finanziario). Si tratta di una domanda nuova e comunque diversa rispetto a quella proposta con il ricorso (con cui il ricorrente aveva chiesto di condannare l'impresa a corrispondergli euro 5.067,22 per IVA ed euro 1.000,00 per relitto), per cui si profila una violazione dell'art. 10, comma 2, del Decreto secondo cui *“[...] Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione”*.

Si premette che su un piano generale, pur avendo naturalmente ben presente la distinzione fra il rito civile della giustizia ordinaria e il procedimento davanti a un organismo di risoluzione



stragiudiziale delle controversie quale è l'Arbitro Assicurativo, la giurisprudenza di legittimità distingue tra *mutatio libelli* (inammissibile nel corso del processo), che ricorre quando viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa, tale da alterare il *thema decidendum*, ed *emendatio libelli* (da ritenersi invece ammissibile), che si realizza quando la domanda originaria è solo precisata o diversamente qualificata. In particolare, è stato affermato che si ha *mutatio libelli* quando si introduca “*un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima [...] di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia*”, mentre si ha *emendatio* quando si incide sulla domanda “*modificandone soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto*” (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870).

Anche sulla base dell'orientamento consolidato dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (con riferimento quindi a un procedimento soggetto a un regime normativo analogo a quello applicabile alla presente controversia), si ritiene non ammissibile nel corso del procedimento una *mutatio libelli*, essendo al più consentita una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso (Collegio di Roma, 14 febbraio 2019, n. 4821); pertanto la domanda deve ritenersi inammissibile quando è stata presentata per la prima volta, ed esclusivamente, in sede di repliche (cfr., Collegio di Milano, decisione 5 ottobre 2021, n. 20926; Collegio di Coordinamento ABF, decisione 10 maggio 2023, n. 4519).

In questo senso la domanda con cui il ricorrente ha chiesto soltanto nelle repliche di disporre che l'eventuale integrazione venga corrisposta all'avente diritto secondo vincolo, ossia l'intermediario finanziario, è da considerarsi “*nuova*” e comunque diversa da quella formulata inizialmente, così da incorrere nel giudizio di inammissibilità (in disparte ogni valutazione di irricevibilità anche sotto altri profili).

Resta logicamente assorbita l'ulteriore eccezione dell'impresa resistente di tardività circa le nuove produzioni documentali del ricorrente in sede di memoria di replica.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA